



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.	103
DEL	07/04/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E ALLA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE – DETERMINAZIONI ED INDIRIZZI

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di aprile alle ore 11:40 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente / Assente
MELE FRANCESCA	Sindaco	Presente
PILATI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
BORZACCHIELLO FRANCESCA	Assessore	Presente
CONSALVI ROBERTO	Assessore	Presente
TAGLIA MANUELA	Assessore	Presente
GIANNONI DORA	Assessore	Assente

Presenti n: 5

Assenti n: 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesca Mele, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell'adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27/02/2014 con cui sono state individuate le sale per la celebrazioni di matrimoni con rito civile;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18/05/2017 con la quale è stato istituito per la sola funzione di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile, separato Ufficio di Stato Civile presso la residenza "Villa Cesari Tiberi" – Monte Vibiano Vecchio;

Visti gli articoli 106 e seguenti del codice civile, in particolare l'art. 106 che così recita: "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

Visto l'art. 3 del D.P.R. 396/2000 ai sensi del quale: "I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti e soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";

Che pertanto con un provvedimento *ad hoc* è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del Comune e nelle relative pertinenze funzionali; così Circolare Ministero Interno n. 29 del 07/06/2007;

Visto il parere n. 196/2014, emesso in data 22/01/2014 dal Consiglio di Stato – Sezione Prima – secondo cui testualmente: "...Casa Comunale" può essere considerata, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile.";

Che in merito ai requisiti di esclusività e continuità della destinazione: "...la Sezione ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o comunque, non occasionale. Ciò perché a rilevare è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.";

Vista la Circolare Ministero dell'Interno 10/2014 – Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale - in cui, richiamato il suddetto parere, si ammette: "...possibilità di individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni civili, purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale...";

Visto altresì il Massimario dello Stato Civile – Ediz. 2014: "Per "casa comunale" deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività.....E' ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L'uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale.";

Vista la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili di persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto", i Decreti Legislativi 19 gennaio 2017, numeri 5, 6 e 7 attuativi dell'art. 1, comma 28, della suddetta Legge ed il Decreto Ministero dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 5 del 19/01/2017;

Dato atto che la suddetta normativa disciplina un istituto giuridico, Unioni Civili, analogo, ma distinto formalmente dal matrimonio, il cui atto costitutivo ha la stessa natura giuridica del matrimonio e dato atto pertanto che quanto stabilito con riferimento alla celebrazione di matrimoni con rito civile valga e si estenda anche alla costituzione delle unioni;

Considerato che in relazione all'evoluzione del costume e della società la celebrazione del matrimonio non è più avvertita solo come vicenda intima o sacrale, ma anche mondana e quindi tale da sottrarsi al cerimoniale previsto dalla tradizione, e preso atto del fatto che pervengono al Comune numerose istanze per celebrare matrimoni e costituire unioni civili fuori dalla casa comunale;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 16/03/2017 con la quale sono state definite le modalità e casistiche per la individuazione di siti ove istituire Uffici Separati di Stato Civile e ritenuto opportuno rispetto a quanto in essa stabilito di dover aprire anche a strutture di notevole interesse seppur non ricadenti nelle fattispecie ivi previste;

Che con lo stesso atto giuntale è stato approvato lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili anche al di fuori della casa comunale, e più precisamente in siti (edifici, ville, immobili, residenze...) di particolare valore e pregio storico, artistico, architettonico o ambientale presenti sul territorio comunale intendendosi tali gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché in siti che si caratterizzano per rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica consolidata, così da assicurare i caratteri della solennità e dell'istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l'esigenza di socialità della cerimonia, come ormai diffusamente avvertita dalla collettività. La location ad uso turistico ricettivo per essere considerata idonea, deve essere posta nei centri abitati o nelle immediate vicinanze degli stessi, avere uno spazio ampio aperto attrezzato; deve essere anche necessariamente dotata di un edificio, dove istituire l'Ufficio dello stato civile di cui all'art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali;

Evidenziato altresì che detta iniziativa è volta anche ad una maggiore valorizzazione del territorio comunale e alla sua promozione turistica;

Dato atto che con proprio successivo atto deliberativo saranno individuati puntualmente i siti per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili;

Ravvisata la opportunità di avviare una procedura volta ad individuare uno o più siti aventi le caratteristiche di cui sopra da destinare alla celebrazioni di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili e nel contempo assumere le seguenti determinazioni in merito:

1. il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica, in comodato gratuito, di un locale/spazio idoneo alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili di fronte all'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune;
2. il locale/spazio dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica istituzionale;
3. dovranno sussistere i requisiti previsti dal presente atto, dalla vigente normativa e dettagliati nel parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima - n. 196/2014;
4. il locale /spazio dovrà essere concesso in comodato gratuito al Comune di Marsciano per anni tre (tre);
5. il comodante dovrà impegnarsi a promuovere turisticamente il comune di Marsciano mediante idonee azioni mirate;

Ritenuto di demandare alla Responsabile dell'Area Anagrafe Elettorale ogni successiva attività ed in particolare:

- pubblicazione di *avviso pubblico aperto* volto sollecitare manifestazioni di interesse da parte di proprietari di strutture aventi le caratteristiche sopra evidenziate, a concedere in comodato gratuito al Comune di Marsciano locali idonei alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili;

- verifica della presenza dei requisiti in capo ai richiedenti anche in riferimento al rispetto della normativa urbanistica/edilizia delle strutture indicate e alla regolarità dei pagamenti di ogni onere dovuto al comune a qualsiasi titolo, al fine della definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale dell'elenco dei siti; dando atto che la verifica della corrispondenza della struttura ai requisiti sopra indicati è rimessa a una commissione costituita dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato, dal Responsabile Area Sviluppo Economico o suo delegato e dal Responsabile Area Anagrafe Elettorale o suo delegato;

- stipulazione, in esito alla positiva istruttoria, di contratto di comodato d'uso gratuito in favore del comune di Marsciano del locale/spazio adibito alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili davanti all'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune, propedeutico alla deliberazione di Giunta Comunale di specifica individuazione dei siti;

Richiamata altresì la Deliberazione del CC n. 25 del 24/05/2017 di approvazione del Regolamento Comunale per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili;

Richiamata altresì la DGC n. 107 del 01/06/2017 con la quale sono state determinate le tariffe per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili;

Vista la legge 241/2000;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n.

267, apposto sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportato:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Assistenza agli Organi, Gare, Acquisti, Informatica e Area Anagrafe, Elettorale, Dr.ssa Lucia Padiglioni: "Favorevole";

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come parti integrati e sostanziali del presente dispositivo;
2. di autorizzare, in via generale, la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili anche la di fuori della casa comunale, e più precisamente in siti (edifici, ville, immobili, residenze...) di particolare valore e pregio storico, artistico, architettonico o ambientale presenti sul territorio comunale intendendosi tali gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché in siti che si caratterizzano per rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica consolidata, così da assicurare i caratteri della solennità e dell'istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l'esigenza di socialità della cerimonia, come ormai diffusamente avvertita dalla collettività. La location ad uso turistico ricettivo per essere considerata idonea, deve essere posta nei centri abitati o nelle immediate vicinanze degli stessi, avere uno spazio ampio aperto attrezzato; deve essere anche necessariamente dotata di un edificio, dove istituire l'Ufficio dello stato civile di cui all'art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali;
3. di dare mandato alla Responsabile dell'Area Anagrafe Elettorale di pubblicare *avviso aperto* per sollecitare manifestazioni di interesse da parte di proprietari di strutture aventi le suddette caratteristiche, a concedere in comodato gratuito al Comune di Marsciano locali idonei alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili, nel rispetto delle determinazioni e indirizzi di cui in premessa;
4. di demandare inoltre alla medesima Responsabile ogni altra attività necessaria ed in particolare, verifica della presenza dei requisiti in capo ai richiedenti e stipulazione del contratto di comodato d'uso gratuito in favore del Comune di Marsciano, previa verifica volta a stabilire la idoneità della struttura, del locale/spazio da parte di una commissione costituita dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato, dal Responsabile Area Sviluppo Economico o suo delegato e dal Responsabile Area Anagrafe Elettorale o suo delegato;
5. di dare atto che al comodante che aderirà nulla sarà dovuto né da parte del Comune né da parte dei privati che contrarranno matrimonio o costituiranno unione civile;
6. di dare atto altresì che al termine della procedura con successivo proprio atto deliberativo saranno individuati gli spazi/locali da destinare a separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili di cui alla Legge 76/2016, da trasmettere alla Prefettura di Perugia per quanto di competenza;
7. Di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
Avv. Francesca Mele

Il Segretario Generale
Cinzia Stefanangeli